

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER LA FORNITURA, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE FULL SERVICE DI N. 4 UNITÀ DI TRAZIONE DIESEL-ELETTRICHE PER LA LINEA A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA – CIG 9682438899 - CUP C60H19000000003 – CUP C60J20000000001

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, Partita IVA 00132330879, in seguito per brevità indicata come “FCE”, con sede in Catania, via Caronda 352/A, in questo atto rappresentato dal _____, nato a _____, il giorno _____, nella sua qualità di Direttore Generale della Gestione medesima, giusta delega n _____ del _____

E

la Ditta _____, Partita IVA _____, in seguito per brevità indicata come “Fornitrice”, con sede in _____, via _____ n. _____, in questo atto rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica a _____, presso la sede della Società medesima, nella sua qualità di _____ come

risulta dal _____, rilasciato in data _____, che si

allega al presente atto sub "A",

PREMESSA

Il presente contratto si compone di due distinte parti denominate:

1. Primo contratto applicativo - PARTE PRIMA - per la fornitura, messa in servizio

di n. 4 unità di trazione diesel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della ferrovia circumetnea;

2. Primo contratto applicativo - PARTE SECONDA - per il servizio di manutenzio-

ne Full Service in qualità di SRM dei convogli forniti per i 2 anni successivi alla fine del periodo di garanzia fino al 5 anno di manutenzione, con estensione opzionale per ulteriori 5 anni fino al 10 anno e per ulteriori 5 anni fino al 15 anno.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE PRIMA

FORNITURA, MESSA IN SERVIZIO DI N. 4 UNITÀ DI TRAZIONE DIESEL-ELETTRICHE PER LA LINEA A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

La Ditta _____, sulla base dell'Accordo Quadro stipulato ed a fronte del presente primo Contratto Applicativo, fornirà alla FCE n.4 (quattro) unità di trazione diesel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della FCE, con le caratteristiche previste nell'allegato Capitolato Tecnico ed integrate e/o modificate dall'offerta dell'Appaltatore ed accettate dalla FCE nonché secondo i patti e le condizioni previste nel presente contratto e nell'Accordo Quadro stipulato che qui si intendono inte-

gralmente riportati.

ART. 2 IMPORTO DELLA FORNITURA

Sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore, l'importo complessivo della fornitura ammonta ad € _____, (euro _____), escluso IVA, derivante dal costo unitario offerto (€ _____) per il numero di Unità di Trazione da fornire (comprensivo del costo dei ricambi pari al 5% del costo della Unità di Trazione).

L'importo come sopra determinato comprende tutte le spese per consegnare, presso uno dei depositi della Ferrovia Circumetnea siti in provincia di Catania, ed immettere in esercizio le Unità di Trazione oggetto del contratto.

È prevista la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e dal D.L. n. 50 del 17.05.2022.

ART. 3 CAUZIONE PER LA FORNITURA

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato la cauzione di € _____, (_____), pari al _____ % dell'importo contrattuale della fornitura al netto dell'IVA, mediante _____ prestata da _____, come risulta dalla polizza n. _____ del _____ che in copia si allega al presente atto sub "B".

La suddetta cauzione sarà svincolata, in unica soluzione, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 4 COLLAUDI TECNICI

I collaudi tecnici saranno eseguiti nei tempi e con le modalità di cui al capitolato tecnico ed in ottemperanza alla vigente normativa.

ART. 5 CONSEGNA E PENALITÀ

Le Unità di Trazione oggetto della fornitura, dovranno essere consegnate presso uno dei depositi della Ferrovia Circumetnea siti in provincia di Catania, secondo il piano di consegne offerto in gara dall'Appaltatore, che si allega al presente atto sub "C", che avrà decorrenza dalla data di ricezione della PEC con la quale sarà comunicata all'Appaltatore l'avvenuta approvazione del presente contratto.

Per ogni giorno naturale di ritardo della consegna, anche qualora tale ritardo sia dovuto a collaudi negativi da parte dei tecnici incaricati da FCE, rispetto al termine di cui sopra, si applicherà una penale dello 0,3‰ (zerovirgolate per mille) sull'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo riguardi, non l'intero lotto, ma uno o più delle Unità di Trazione da fornire, la penale sarà calcolata comunque sul valore dell'importo netto contrattuale dell'intero lotto.

La penalità non potrà superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto globale della presente fornitura.

Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, la FCE ha facoltà, pur applicando la penale massima, di rifiutare la fornitura, intendendosi, in tale caso, risolto l'Accordo Quadro e restando inoltre incamerata a favore della FCE la cauzione definitiva prestata.

Il termine di consegna potrà essere prorogato dalla FCE, con decisione non impugnabile, quando cause di forza maggiore dovessero impedirne il rispetto da parte dell'Appaltatore. Questo è tenuto a chiedere la proroga con apposita domanda prima della scadenza del termine di fornitura, precisando dettagliatamente e documentando i motivi che giustificano il ritardo.

Relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi RAM al termine del periodo di rilevamento come definito al capitolo 14.2 del Capitolato Tecnico si appliche-

ranno le seguenti penali:

Affidabilità - per ogni "anormalità di esercizio" (a) superiore al valore offerto in fase di gara, conteggiata secondo quanto previsto al capitolo 14.4 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

Disponibilità - per ogni punto di riduzione dell'indice di disponibilità (A) offerto in fase di gara, conteggiata secondo quanto previsto al capitolo 14.6 del Capitolato Tecnico sarà applicata una penale di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

FCE può svolgere, in ogni momento e fino alla scadenza del periodo contrattuale di garanzia verifiche e controlli diretti ad accertare le attività e gli interventi preventivi e correttivi che si rendano necessari a consentire la circolazione dei treni, e l'Appaltatore è tenuto, a tal fine, a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte di FCE o dei soggetti da essa indicati. Le tempistiche per l'effettuazione degli interventi preventivi sui veicoli dovranno essere concordate tra il direttore dell'esecuzione nominato da FCE o un suo delegato ed il referente unico dell'Appaltatore o un suo delegato.

I fermi macchina saranno opportunamente verbalizzati e documentati.

Per gli interventi preventivi, in caso di ritardo della riconsegna del veicolo oltre i tempi di fermo macchina concordati e verbalizzati è prevista una penale di € 50 (euro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo oltre i tempi previsti per l'intervento.

In caso di guasto del rotabile che provochi un fermo macchina del convoglio, i soggetti responsabili di FCE provvederanno a darne comunicazione mediante posta elettronica certificata (Pec) all'Appaltatore il quale dovrà provvedere tempestivamente all'invio, presso gli impianti della sede ferroviaria FCE, del proprio personale operativo per la risoluzione del guasto.

Nel caso in cui il fermo macchina abbia durata superiore a otto giorni naturali e con-

secutivi a partire dal giorno di segnalazione del guasto, FCE provvederà ad applicare una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di fermo macchina del veicolo successivo all'ottavo giorno.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nel modo sopra descritto, saranno trattenuti dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale ed in mancanza sulle polizze a garanzia.

ART. 6 GARANZIE

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione della fornitura, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale della fornitura al netto dell'IVA che tenga indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vetture, impianti o opere della FCE verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'affidamento nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi, con un massimale minimo assicurato pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), dalle Unità di Trazione fornite dall'appaltatore e dalle attività di manutenzione, ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti delle Unità di Trazione e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

La copertura assicurativa ha decorrenza almeno dalla data di consegna della prima autotrice come dai tempi fissati in sede di offerta e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura oggetto del contratto.

L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutte le sue posizioni debitorie inclusi i versa-

menti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna delle prestazioni. La mancata stipula di detta polizza e/o il mancato mantenimento della stessa per tutta la durata della fornitura, determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere l'Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per difetti, malfunzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata di dieci anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura.

Le garanzie assicurative prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale fra le imprese.

Eventuali importi o percentuali di franchigia contenute nelle polizze di assicurazione di cui sopra non sono mai e in nessun caso opponibili alla FCE.

Nelle polizze si dovrà garantire che, qualora a seguito di denuncia di FCE l'Appaltatore non eseguisse quanto necessario per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora FCE, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere auto-

nomamente all'esecuzione di detti interventi, dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli oneri sopportati in conseguenza.

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di garanzia di 3 (tre) anni.

La liquidazione della rata di saldo della fornitura è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.

ART. 7 PAGAMENTI

L'importo di fornitura di ciascuna Unità di Trazione, come indicato al precedente art. 2, solo ai fini della contabilizzazione in corso d'opera viene, indicativamente, suddiviso come appresso:

a.1) per ciascuna UDT casse complete di verniciatura e pronte per l'allestimento:

20% del valore di una singola UDT;

a.2) per ciascuna UDT set carrelli verniciati e completi di sistema frenante e motori elettrici:

15% del valore di una singola UDT;

a.3) per ciascuna UDT equipaggiamento di trazione completo (diesel e azionamenti):

15% del valore di una singola UDT;

a.4) per ciascuna UDT completa di impianti pronta per la consegna:

35% del valore di una singola UDT;

a.5) per ciascuna UDT consegnata ai fini contrattuali (completa di AMIS e pre-esercizio):

15% del valore di una singola UDT;

Le singole voci rimangono imm modificabili nel loro valore complessivo, anche laddove le componenti per UDT (carrelli, allestimenti etc...) siano in numero maggiore/minore di quanto stimato per singola UDT.

Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista l'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto applicativo.

Durante il corso della costruzione potranno essere effettuati pagamenti sulla base di stati di avanzamento (S.A.) con cadenza bimestrale, che tengano conto della ripartizione del prezzo unitario come sopra convenzionalmente stabilito nelle singole parti d'opera.

In occasione di ogni stato di avanzamento sarà registrata la quota percentuale di avanzamento in relazione alle singole parti d'opera completate come sopra quantificate. Le quote percentuali saranno desunte dalle valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dell'Esecuzione. Gli Stati di Avanzamento verranno emessi dalla FCE sulla base di verbali di constatazione che verranno compilati da rappresentanti della FCE medesima e controfirmati da un rappresentante dell'Appaltatore.

Agli stati di avanzamento delle forniture dovranno essere allegati, ove necessario, i relativi verbali di collaudo e/o apposite certificazioni di idoneità e di buona esecuzione dei lavori o delle forniture oggetto dei verbali di constatazione.

I pagamenti di cui sopra saranno autorizzati entro 30 giorni dalla data della relativa fattura con una delle modalità previste dall'Amministrazione dello Stato che l'Appaltatore dovrà precisare.

Considerato che l'Amministrazione conserva il diritto di rivedere, rettificare e correggere la contabilità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità, i pagamenti effettuati negli stati di avanzamento sono da considerarsi in acconto e

diverranno definitivi solo all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Su ogni pagamento saranno operate le seguenti trattenute:

- 10% (dieci per cento) a garanzia dell'efficienza e funzionalità delle parti approntate.

- 0,5% (zerovirgolacinque per cento) così come previsto dall'art. 30 Comma 5 bis D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

Le parti comprese nei vari S.A.L. identificate dal Responsabile dell'Esecuzione nelle modalità che lo stesso riterrà opportune, all'atto della redazione del SAL, passeranno di proprietà dello Stato e quindi della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea, pur restando in consegna all'Appaltatore e depositati nei locali dell'Appaltatore stesso.

La custodia dei beni oggetto della fornitura è affidata all'Appaltatore stesso in qualità di depositario fino alla consegna ed accettazione degli stessi da parte della FCE.

Durante la custodia, in caso di avarie, smarrimento, furti, sinistri e altri eventi simili, anche se derivanti da cause di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle parti comunque avariate o mancanti, senza alcun onere per la FCE.

Gli importi trattenuti a garanzia saranno così svincolati:

- le ritenute dello 0,5% nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 30 comma 5 bis D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

- le ritenute fissate dal presente contratto applicativo nella misura del 10% di cui sopra, come segue:

a) per metà, dodici (12) mesi dopo l'entrata in regolare servizio dei rotabili e comunque dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità e dopo risolte le eventuali contestazioni;

b) la seconda metà, allo spirare del più lungo periodo di garanzia previsto dal presente contratto per le Unità di Trazione, pari a 36 (trentasei) mesi e dopo aver risolto le eventuali contestazioni.

Ferme restando le clausole di cui sopra, è possibile sostituire, a richiesta dell'Appaltatore, le ritenute di garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, costituita a termini di legge.

Il conto di liquidazione finale della fornitura verrà predisposto entro 45 giorni dalla data di consegna dell'ultima Unità di Trazione facente parte della fornitura.

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere, per accettazione, il conto di liquidazione finale entro il termine di quindici giorni dal suo ricevimento.

Trascorso il suddetto termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto a ciò o non abbia presentato le sue osservazioni, oppure le stesse siano di opposizione generica, si intenderà il conto stesso come definitivamente accettato e quindi estinta ogni azione in contrario.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e l'art. 6, comma 2, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, il codice C.I.G. deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla FCE e dall'Appaltatore, nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese, a qualunque titolo, interessate al rapporto contrattuale di che trattasi. L'Appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal comma 1 del medesimo articolo, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 8 ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per la costruzione, la fornitura e la consegna presso uno dei depositi della FCE siti in provincia di Catania delle Unità di Trazione nonché quelle relative a tutte le attività tecnico-amministrative da eseguire - per conto proprio o per conto del Committente - presso gli Organismi di Valutazione, presso ANSFISA e le altre Amministrazioni interessate finalizzate all'ottenimento dell'“Autorizzazione di messa in servizio” secondo quanto previsto nelle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” emanato da ANSFISA. Gli oneri per le attività effettuate dagli Organismi di valutazione e per tutte le altre attività comunque finalizzate all'ottenimento dell'Autorizzazione di messa in servizio sono a totale carico del Fornitore.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà a propria cura e spese assumere la funzione di SRM (Soggetto Responsabile della Manutenzione) per tutte le funzioni previste dai decreti e le linee guida emanate da ANSFISA ed effettuare tutte le attività e gli interventi preventivi e correttivi che si rendano necessari a consentire la circolazione dei treni secondo quanto prescritto ai punti 11 e 15 del Capitolato Tecnico.

Le spese di stipulazione, di registrazione del presente Atto e delle copie occorrenti e di qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, compresi gli Atti di gestione, fino all'approvazione del certificato di verifica di conformità.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

ART. 9 ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Gli atti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli stessi.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando negli atti le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato gli atti nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritie-

ne gli siano dovute.

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 10 CONTROVERSIE

Tutte le controversie e contestazioni inerenti alla presente fornitura, saranno risolte in conformità alle norme vigenti in materia. Il foro competente sarà quello di Catania.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto assoluto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto.

ART. 12 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Atto viene stipulato con la espressa riserva dell'approvazione, per la Gestione Governativa della FCE, da parte del Ministero dei Trasporti e quindi, mentre è impegnativo sin d'ora per l'Appaltatore, per la FCE lo sarà soltanto dopo detta approvazione.

PARTE SECONDA

MANUTENZIONE FULL SERVICE IN QUALITÀ DI SRM DEI CONVOGLI FORNITI PER I 2 ANNI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL PERIODO DI GARANZIA FINO AL 5 ANNO CON ESTENSIONE OPZIONALE PER ULTERIORI 5 ANNI FINO AL 10 ANNO E PER ULTERIORI 5 ANNI FINO AL 15 ANNO.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La Ditta _____, sulla base dell'Accordo Quadro stipulato ed a fronte del presente primo Contratto Applicativo eseguirà il servizio di manutenzione Full Service in qualità di SRM dei convogli forniti per i 2 anni successivi alla fine del perio-

do di garanzia fino al 5 anno di manutenzione delle unità di trazione diesel-elettriche

per la linea a scartamento ridotto della ferrovia circumetnea di cui alla fornitura relativa alla Parte Prima del presente primo contratto applicativo.

Come disciplinato al capitolo 16 del Capitolato Tecnico, il servizio comprende

l'assunzione della funzione di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) per

tutte le funzioni previste dai decreti e le linee guida emanate da ANSFISA e

l'effettuazione di tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva in regime

di Full Service per il mantenimento in piena efficienza delle Unità di Trazione die-

sel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea.

Ai fini del calcolo dell'entità presunta delle prestazioni si prevedono percorrenze

medie pari a circa 80.000 km annui per Unità di Trazione.

L'Appaltatore deve garantire il rispetto degli standard R.A.M. di fornitura, offerti in

sede di gara per l'acquisizione dei rotabili, come definiti al capitolo 14 del Capitolato

Tecnico.

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione Full service in qualità di SRM dei convogli avrà durata

per i 2 anni successivi alla fine della garanzia generale fino al 5° anno, salvo eserci-

zio del diritto di opzione.

È prevista clausola opzionale per l'affidamento del servizio di manutenzione full

service per ulteriori 5 anni fino al 10 anno e per ulteriori 5 anni fino al 15 anno, co-

me disciplinato dall'art.8 dello schema di accordo quadro.

ART. 3 OPZIONE

L'Appaltatore si obbliga a concedere opzione, che il Committente si riserva la facol-

tà di esercitare, per l'estensione del servizio di manutenzione full service (preventiva

e correttiva) dei convogli, in qualità di SRM per tutte le funzioni previste dai decreti

e le linee guida emanate da ANSF, per ulteriori 5 anni fino al 10° anno e per ulteriori altri 5 anni fino al 15° anno. La suddetta opzione sarà esercitata dal Committente mediante comunicazione scritta inoltrata presso la sede legale dell'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mezzo equivalente, come segue:

a) entro sessanta giorni dalla scadenza del quinto anno di manutenzione;

b) entro sessanta giorni dalla scadenza del decimo anno di manutenzione;

La comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione relativa al primo veicolo si intenderà applicata a tutti i veicoli oggetto della fornitura del presente primo contratto applicativo senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione da parte di FCE.

Il mancato esercizio del diritto di opzione per il primo periodo (dal 6° al 10° anno) esclude l'esercizio del diritto per il periodo successivo (dal 11° al 15° anno).

L'esercizio del diritto di opzione da parte del Committente, che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad accettare, comporterà il rinnovo contrattuale del servizio di manutenzione alle condizioni previste nel presente contratto applicativo e il cui corrispettivo stimato sarà determinato moltiplicando la percorrenza media annua delle UdT per il periodo di manutenzione scelto (dal 6° al 10° anno, dal 11° al 15° anno) per il corrispondente valore dell'indice μc dichiarato in sede di offerta, riparametrato in €/km.

Viene qui, altresì, espressamente richiamato il Capitolato Tecnico per quanto concerne la disponibilità temporale dei ricambi nonché la validità per cinque anni delle quotazioni economiche dei ricambi medesimi come riportate nel listino ricambi, citato nell'articolo 16 del medesimo Capitolato.

Art. 4 – IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è stimato €

Tale importo è determinato moltiplicando la percorrenza media annua delle n.4 UdT, di cui al presente contratto applicativo per il periodo di manutenzione dei 2 anni successivi alla fine della garanzia generale fino al 5° anno per il corrispondente valore dell'indice μc dichiarato in sede di offerta e riparametrato in €/km.

È prevista la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e dal D.L. n. 50 del 17.05.2022.

Art. 5 - PAGAMENTI

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno compensate "a misura" e contabilizzate mensilmente, moltiplicando la percorrenza effettiva delle UdT per il valore dell'indice μc di cui al precedente articolo pari a _____ €/km.

Annualmente, sull'importo dovuto per il dodicesimo mese saranno trattenute le eventuali penali maturate secondo quanto indicato nel successivo art. 15.

La modalità di calcolo dei compensi di cui sopra è valida per percorrenze medie annue non inferiori a 40.000 km/UdT.

Nel caso in cui, per cause non imputabili all'Appaltatore (chiusura al traffico ferroviario di tratti di linea; indisponibilità rotabili causa incidenti; etc.) nel corso dell'anno le percorrenze totali annuali della flotta siano inferiori al prodotto ottenuto moltiplicando il numero di UdT della flotta per 40.000 km/(anno x UdT), le minori percorrenze rispetto a tale valore (percorrenze non effettuate) saranno pagate al 50% del prezzo unitario (in €/km).

In caso di indisponibilità dei rotabili che comportino la riduzione della percorrenza delle UdT (cause attribuibili all'Appaltatore), le percorrenze non effettuate, pur non dando luogo ad alcun pagamento, ai fini del calcolo delle minori percorrenze di cui sopra saranno considerate come effettuate.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del D.lgs. n. 50/2016 sull'importo netto pro-

gressivo delle prestazioni, FCE opera una ritenuta dello 0,5 %; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale.

L'Appaltatore è tenuto alla registrazione mensile delle letture dei contachilometri delle UdT.

Sulla base di tali registrazioni sarà calcolata la percorrenza mensile e, previa verifica da parte di FCE, l'importo mensile dovuto.

Art. 6 - PENALITÀ

Relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi RAM offerti dall'appaltatore in fase di gara, al di fuori del periodo di rilevamento come definito al capitolo 14.2 del Capitolato Tecnico, si applicheranno le seguenti penali che saranno conteggiate su base annua riproporzionando i valori dei parametri R.A.M. rilevati in funzione della percorrenza effettiva.

Affidabilità: per ogni "anormalità di esercizio" (a) superiore al valore offerto in fase di gara, calcolata secondo quanto previsto al capitolo 14.4 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di € 10.000,00.

Disponibilità: Se la disponibilità media giornaliera di veicoli, rilevata su un periodo di 12 mesi, è inferiore a quanto offerto in sede di gara sarà applicata una penale così calcolata:

$P = (\text{disponibilità media giornaliera offerta in gara} - \text{disponibilità media giornaliera rilevata}) \times € 10.000,00$

Il calcolo delle penali di cui sopra è effettuato alla fine di ogni anno.

FCE può svolgere, in ogni momento e fino alla scadenza del periodo contrattuale di manutenzione, verifiche e controlli diretti ad accertare le attività di manutenzione del materiale ferroviario, e l'appaltatore è tenuto, a tal fine, a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte di

FCE o dei soggetti da essa indicati.

Una UdT si considera disponibile per l'intera giornata se è in grado di espletare il servizio durante l'intero orario di esercizio quotidiano (4.30 - 22.30).

I fermi macchina saranno opportunamente registrati e documentati e considerati ai fini della mancata disponibilità solo se ricadenti nell'intervallo temporale di utilizzo 4.30 - 22.30.

In ogni caso il numero di veicoli fermi non disponibili non potrà superare un terzo del numero di UdT oggetto del contratto arrotondato per difetto.

In caso contrario sarà applicata una ulteriore penale giornaliera così calcolata:

$$P = \text{€ } 500,00 \times 2^{(X-Z-n-1)}$$

Dove:

P= penale giornaliera; n= numero di veicoli disponibili; X è il numero delle UDT oggetto del contratto; Z è il numero massimo di UDT ferme che non comportano applicazione di penale.

In caso di guasto del rotabile (già rientrato in deposito) previo avviso telefonico, l'Appaltatore dovrà provvedere all'invio, presso gli impianti della sede ferroviaria FCE, del proprio personale operativo, entro 60 minuti dalla prima chiamata.

In caso di guasto del rotabile (ancora in linea) previo avviso telefonico, l'Appaltatore dovrà provvedere all'invio, presso il luogo in cui il rotabile è fermo, del proprio personale operativo, entro massimo 120 minuti dalla prima chiamata.

In caso di ritardo, sono previste le seguenti penali:

- 25 € per la prima mezz'ora, o frazione di mezz'ora, di ritardo oltre i 30' previsti per l'intervento;
- 50 € per le successive mezz'ore, o frazioni di mezz'ora, di ulteriore ritardo.

Si precisa che nel periodo di rilevamento come definito al capitolo 14.2 del Capitola-

to Tecnico si applicheranno le penali definite all'art. 5 della parte prima del presente contratto. Non verranno applicate penali doppie.

Art. 7 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANO-DOPERA, NONCHÉ MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere, prima della consegna dei lavori, all'Ufficio che sovrintende all'esecuzione del contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e in seguito periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici.

L'Appaltatore è obbligato, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto dell'appalto a provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel contratto collettivo stesso.

FCE promuove la cooperazione ed il coordinamento, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del su citato decreto, apportando al DUVRI allegato al presente Contratto, se del caso, le opportune modifiche ed integrazioni, anche sulla base delle informazioni che

L'Appaltatore evidenzierà, in maniera esplicita, sugli eventuali rischi interferenti che derivino dall'esercizio della propria attività nei confronti dei lavoratori di FCE e/o di altre imprese qualora presenti nel medesimo ambiente/area di lavoro.

Art. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'Appaltatore dovrà, con adeguata organizzazione, assicurare l'espletamento del Servizio ad esso affidato in appalto, nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente.

FCE ha, in ogni caso, la facoltà di intervenire in ordine alla predetta organizzazione, in relazione alle esigenze del servizio ferroviario.

All'inizio ed al termine della prestazione lavorativa ogni addetto dovrà registrare la propria presenza utilizzando, laddove previsto, l'apposito dispositivo di rilevazione delle presenze o, in mancanza di rilevazione elettronica, registrando orario di ingresso e di uscita nello specifico registro presenze. Ogni interruzione del servizio, abbandono e rientro nel posto di lavoro andrà registrato con la medesima procedura.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare, prima dell'inizio del servizio:

a) il nominativo del Responsabile del servizio e del suo sostituto e relativi numeri di telefono e di mail sempre funzionanti e raggiungibili, nelle ore ed in tutti i giorni dell'anno in cui viene garantita la manutenzione dei rotabili;

b) le generalità dei lavoratori utilizzati nell'appalto in oggetto, allegando fotocopia del libro matricola attestante la loro regolare assunzione e, se del caso, il permesso di soggiorno dei lavoratori extracomunitari.

Ogni variazione che dovesse in seguito intervenire circa i responsabili o gli addetti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla FCE. Non sarà consentito l'accesso di personale non previamente accreditato presso FCE.

Tutte le prestazioni dei dipendenti dell'Appaltatore devono essere rese nel completo rispetto delle disposizioni e dei regolamenti, con ogni possibile sollecitudine e senza

arrecare intralcio o molestia sia agli utenti sia al personale dipendente FCE.

L'Appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro, totale o parziale, da parte del personale dipendente, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio appaltato adeguandosi, peraltro, alle eventuali disposizioni della FCE.

FCE può chiedere all'Appaltatore la produzione di idonea certificazione attestante l'idoneità morale e psicofisica dei lavoratori utilizzati nell'appalto, il tutto a spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, inoltre, deve curare che il personale dipendente adibito all'espletamento del servizio in appalto:

a) sia sempre munito di documento di riconoscimento in corso di validità nonché di apposito tesserino per la circolazione negli impianti dell'FCE interessati dal servizio in appalto. I tesserini dovranno essere predisposti a cura e spese dell'Appaltatore e dovranno portare le firme dell'Appaltatore stesso e del rappresentante designato dall'FCE;

b) consegni immediatamente al rappresentante designato dall'FCE o a suo delegato gli oggetti, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenuti sia all'interno dei rotabili sia nell'ambito degli impianti;

c) segnali al rappresentante designato dall'FCE le avarie, le mancanze e le altre anomalie che rilevasse nel materiale rotabile;

d) segnali in apposita scheda di rapporto giornaliero ogni variazione di stato della carrozzeria (presenza di graffi, ammaccature, segni di urti...) dei rotabili riscontrata rispetto al giorno precedente.

È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale di:

a) prendere accordi e ricevere ordini da personale estraneo alla FCE o personale che

non abbia un titolo nel contratto, anche se interessati all'esecuzione del servizio

in appalto;

b) chiedere compensi o regalie;

c) divulgare dati o notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio appaltato;

d) non svolgere, anche indirettamente, attività che si ponga in contrasto con gli interessi della FCE.

L'Appaltatore si impegna ad erogare, nei confronti del proprio personale impiegato, idonea formazione documentabile, riguardante:

- norme di sicurezza;
- l'utilizzo dei macchinari impiegati;
- l'utilizzo dei prodotti chimici e dei materiali di consumo in genere.

Art. 9 - INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO

Qualora le operazioni di manutenzione dovessero interferire con l'esercizio ferroviario, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarità della marcia dei treni o quantomeno gli inconvenienti siano contenuti in limiti tali da non provocare ritardi di notevole entità nel servizio ferroviario, particolarmente nelle ore di punta.

L'Appaltatore dichiara di avere valutato che le modalità di svolgimento delle prestazioni possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario, nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie, dalle normative emanate da ANSFISA e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.

FCE si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

ART. 10 - PROTOCOLLO DI OPERATIVITÀ, RENDICONTAZIONE E

SCAMBIO DATI

All'inizio del servizio, FCE e Fornitore definiranno un protocollo operativo che definisca tutte le modalità operative (accessi, lavoro presso FCE, presa in carico e consegna rotabili, etc.).

L'Appaltatore dovrà predisporre, su modello informatico accessibile e di uso corrente tutti i dati relativi alle manutenzioni effettuate, affinché FCE possa archiviarlo ed eventualmente inserirlo nelle proprie procedure informatiche per la manutenzione.

Art. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto il codice C.I.G. 9682438899.

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare a FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere risolto unilateralmente da FCE con semplice comunicazione scritta, in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore.

Rimangono ferme le ulteriori cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Resta salva la facoltà di FCE di pretendere il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa.

Art. 13 - CAUZIONE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione mediante polizza/fideiussione numero n. _____ della Società/Istituto _____, rilasciata in data _____ per l'importo di _____ pari al _____ % dell'importo contrattuale del servizio al netto dell'IVA.

La predetta polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed inoltre che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 14 - GARANZIE

L'Appaltatore deve assumersi la responsabilità per danni subiti dalla Stazione Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione servizio e delle attività connesse.

A tale scopo l'Appaltatore dovrà presentare, almeno dieci giorni prima della consegna delle prestazioni, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione del servizio di manutenzione, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale del servizio al netto dell'IVA, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza (RCT/RCO) già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto anche per conto di FCE, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 1.000.000,00.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella rea-

lizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" Stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014. Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Art. 16 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Gli atti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli stessi.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando negli atti le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato gli atti nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore

dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 17 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE

Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché le relative spese di bollo e di registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Le parti convengono che eventuali controversie comunque derivanti dal presente contratto saranno deferite al foro di Catania.

Il presente Atto è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)